

Associazione ASPERGER BERGAMO APS
Via Isolabella, n. 1
Bagnatica (BG)
Codice Fiscale 95232560169
Partita IVA /



Verbale di Assemblea Ordinaria Soci
del 19/04/2022

Il giorno 19 aprile 2022, alle ore 20,30, si è riunita presso la sede sociale sita in Bagnatica (BG), Via Isolabella n. 1, in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria dei Soci dell'Associazione "ASSOCIAZIONE ASPERGER BERGAMO APS", per deliberare sui seguenti punti all'Ordine del Giorno:

- 1) Modifiche allo Statuto per l'adeguamento alle disposizioni del "Codice del Terzo settore", Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e conseguente variazione della ragione sociale;
- 2) Varie ed eventuali.

È chiamato a presiedere la riunione il Presidente, Gandi Lorenza; funge da segretario/a verbalizzante Alicata Monica.

Il Presidente, rilevata la regolare convocazione dell'Assemblea a norma di Statuto e constatata la presenza del numero legale dei soci, dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

1) Modifiche allo Statuto per l'adeguamento alle disposizioni del "Codice del Terzo settore", Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

Con riferimento al primo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente informa rispetto alle motivazioni che hanno richiesto la convocazione di un'Assemblea e sulla necessità adeguare lo Statuto sociale alle disposizioni normative vigenti, con particolare riferimento a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore (D.lgs. 3 luglio 2017, n.117), con specifico riferimento alle disposizioni dell'art. 101 Dlsg 117/2017 (così come modificato dall'art. 32 del DLgs 105/2018).

Si procede alla lettura del testo dello Statuto contenente gli adeguamenti di legge, evidenziando le differenze rispetto alla versione vigente.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa delibera di approvazione, ponendo in votazione, in forma palese e per alzata di mano, lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea, con voto unanime, delibera di approvare, senza riserve, il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale.

Il Presidente viene inoltre incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, esente da imposte di bollo e di registro ai sensi dei commi 3 e 5 dell'art. 82 del D.Lgs 117/2017.

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 22,30.

Il Presidente

Il segretario verbalizzante



Gandi Lorenza *Monica Alicata*
AGENZIA delle ENTRATE
Direzione Provinciale di Bergamo
UFFICIO TERRITORIALE DI BERGAMO
Registrato il
al n. 1465
con Euro ESENTE
27 APR. 2022
IL FUNZIONARIO
Maria Cannar



STATUTO

ASSOCIAZIONE ASPERGER BERGAMO A.P.S.

ART. 1. DENOMINAZIONE E TIPOLOGIA

È costituita l'associazione non riconosciuta denominata **ASSOCIAZIONE ASPERGER BERGAMO** Associazione di Promozione Sociale più brevemente:

"ASSOCIAZIONE ASPERGER BERGAMO – A.P.S.".

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri fini, si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'associazione stessa.

Art. 2. SCOPI E FINALITA'

L'associazione non ha finalità di lucro nemmeno indiretto.

L'Associazione svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del d. Lgs. 117/2017:

- Lettera d): Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- Lettera i): Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

In particolare l'associazione si propone di:

- a) Favorire i contatti fra le famiglie e le persone con problemi riconducibili alla Sindrome di Asperger, al fine di creare tra loro rapporti di solidarietà, di aiuto e di confronto, nella conoscenza scientifica nel campo dei disturbi riconducibili alla Sindrome di Asperger.
- b) Contribuire ad una maggior conoscenza della Sindrome di Asperger attraverso strategie informative diversificate, come ad esempio:
 - apertura di uno spazio informativo di supporto alla persona e ai famigliari di soggetti con disturbi riconducibili alla Sindrome di Asperger

- la produzione in via occasionale e marginale di stampati informativi e divulgativi di testimonianze e/o informazioni a favore di tutti coloro che soffrono della Sindrome di Asperger e loro familiari
- l'acquisizione, anche attraverso un sito web, di un patrimonio significativo di esperienze personali, educative e professionali al fine di poter aiutare i familiari delle persone con sindrome di Asperger
- la diffusione attraverso mezzi informatici delle conoscenze e degli aggiornamenti provenienti dalla ricerca scientifica (di tipo eziologico, diagnostico, terapeutico, educativo) precisandone le fonti, verso le persone affette dalla sindrome di Asperger e loro familiari.

- c) L'organizzazione di incontri riguardanti la sindrome di Asperger rivolti a: soggetti con la Sindrome di Asperger, loro familiari e coloro che operano in nome per conto dell'Associazione.
- d) L'associazione intende creare rapporti di collaborazione e di scambio con le Scuole (dove ci sono soggetti aventi la Sindrome di Asperger) per la divulgazione della conoscenza della sindrome di Asperger che sarà a cura di medici e psicologi, rivolta agli studenti e insegnanti per il riconoscimento e la comprensione della sindrome al fine di tutelare i soggetti svantaggiati e lavorare per la loro reale inclusività.
- e) Progettare iniziative formative sulla Sindrome di Asperger rivolte alle famiglie di soggetti aventi la Sindrome di Asperger e a chi opera per conto dell'associazione.
- f) Agire per la tutela dei diritti dei soggetti affetti da disturbi riconducibili alla Sindrome di Asperger, anche migliorando la comprensione sociale del disturbo, al fine di favorirne l'integrazione scolastica e lavorativa e migliorarne la qualità di vita.
- g) Promuovere iniziative di aggregazione sociale, rivolte a persone affette da disturbi riconducibili alla Sindrome di Asperger presso idonee strutture, al fine di fornire loro un competente supporto educativo o abilitativo ed offrire nel contempo ai genitori un sostegno solidale e concreto.
- h) Finanziare enti senza scopo di lucro che operano nel settore della ricerca scientifica nell'ambito dello spettro autistico.

L'associazione svolgerà le seguenti attività connesse:

- Formazione di coloro che operano in nome e per conto dell'Associazione.
- L'organizzazione di eventi aperti a tutti per far conoscere e promuovere l'associazione e le attività della stessa e per la raccolta di fondi.

Inoltre l'associazione potrà:

- mantenere, valorizzare ed incrementare l'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare e gestire al meglio i beni in affidamento;
- amministrare e gestire beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti;
- partecipare a società, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'associazione medesima; l'associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti e provvedere al loro funzionamento;
- sviluppare qualsiasi altra iniziativa, anche di carattere economico, ritenuta utile, di supporto o necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'associazione, ivi inclusa la raccolta fondi e/o contributi, nei limiti di legge.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.

L'associazione potrà avvalersi del supporto di professionisti, enti, organismi, società, istituti di ricerca anche mediante appositi accordi e convenzioni. Non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali sopraelencate ad eccezione delle attività direttamente connesse alle stesse.

L'associazione ha il divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione ha inoltre l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'associazione potrà, con equilibrio, dignità e rispetto della propria autonomia, aderire ed accedere alla struttura pubblica ed ai servizi pubblici convenzionati operanti nei settori di proprio interesse per facilitare la propria attività e per meglio integrarla socialmente, ai fini di un più coordinato e qualificante sistema dei servizi prestati.

L'associazione potrà partecipare quale socio od associato ad associazioni e/o altri organismi nazionali ed internazionali, aventi scopi analoghi, affini o connessi al proprio.

ART. 3. SEDE E DURATA

L'associazione ha sede in Bagnatica (BG) via Isolabella n. 1, C.A.P 24060.

Con deliberazione del Consiglio Direttivo potrà essere variata la sede legale, senza necessità di modifiche statutarie, e potranno essere istituite eventuali sedi secondarie operative su tutto il territorio nazionale.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 4. PATRIMONIO ED ENTRATE

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- b) eventuali fondi di riserva;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative annuali;
- b) contributi di sostenitori, di privati e aziende;
- c) contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) eventuali spese rimborsate all'Associazione per lo svolgimento di attività oggetto di convenzioni con enti pubblici e privati per fornire un servizio gratuito ai pazienti disagiati
- f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali ad esempio: gadget con importi lasciati alla libera determinazione del donante, da considerarsi come atto liberale di modico valore in occasione o in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione svolte occasionalmente.
- g) donazioni e lasciti testamentari;
- h) rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.



ART. 5. SOCI

Sono soci dell'associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e che siano mossi da spirito di solidarietà. Il Consiglio direttivo può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

L'associazione può avviare iniziative per ottenere sostegno da parte di volontari, anche soci, disponibili a titolo gratuito a prestare attività concordate con la direzione dell'associazione.

L'associazione favorirà altresì la ricerca di sostenitori, anche soci, disponibili a sovvenzionare finanziariamente le proprie iniziative.

Sono Soci quanti, previa domanda motivata (qualora non maggiorenni ed emancipati la domanda sarà fatta dai genitori o dai tutori legali), vengono ammessi dal Consiglio Direttivo. All'atto di ammissione i Soci verseranno la quota associativa.

Tra i Soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART. 6. QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di Socio si perde per decesso, dimissioni, o esclusione.

La esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per la mora superiore a ventiquattro mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella della associazione, ovvero qualora il Socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'associazione.

Tutti i Soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto, in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali, di partecipare alle assemblee con diritto di voto e di recedere in qualsiasi momento dall'appartenenza all'Associazione. I Soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo. I Soci si impegnano a svolgere in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi Soci consensualmente assegnata.

Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. E' riservata agli associati la facoltà di recedere in qualsiasi momento dall' associazione,

mediante semplice comunicazione scritta al Presidente. Anche di tali recessi verrà data comunicazione all'assemblea in occasione della prima riunione successiva.

I diritti di partecipazione all'associazione non possono essere ceduti a terzi.

I Soci che cessano di appartenere all'Associazione non hanno diritto alla restituzione delle quote ed il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

Sarà compito del Consiglio Direttivo redigere un regolamento di gestione interno da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati nel quale verranno approfonditamente trattati gli aspetti connessi al rapporto tra gli associati e l'associazione e tutti gli altri temi riferiti alla vita associativa.

ART. 7. LA QUOTA ASSOCIATIVA

La quota associativa non ha carattere patrimoniale. Non è trasferibile per atto inter vivos, né soggetta a rivalutazione, non è frazionabile né rimborsabile in caso di recesso o perdita della qualità di associato.

L'ammontare della quota associativa annua verrà determinata dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per l'anno successivo.

La quota associativa deve esser versata contestualmente alla prima iscrizione all'associazione o entro il primo trimestre dell'anno nel caso di rinnovo dell'iscrizione.

Il perdurare della morosità dell'associato per più di 24 mesi è motivo di esclusione da parte del Consiglio Direttivo.

ART. 8. VOLONTARI

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.



Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione

ART. 9. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Collegio dei Revisori dei Conti (eventuale)
- il Comitato Scientifico

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite.

ART. 10. L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è costituita da tutti i soci dell'associazione.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'associazione.

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti gli associati ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Gli associati sono convocati in assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale od entro sei mesi quando particolari esigenze lo richiedano.

Spetta all'assemblea ordinaria deliberare in merito:

- all'approvazione del rendiconto annuale preventivo e consuntivo;
- all'elezione del Consiglio Direttivo, del suo Presidente ed eventualmente del Vice Presidente;
- all'elezione del Collegio Sindacale e del suo Presidente;
- all'approvazione dei regolamenti interni all'associazione;

- a tutte le altre attività attinenti la gestione sociale riservate per legge e per statuto alla sua competenza e/o che siano stati posti all'ordine del giorno per l'approvazione dell'assemblea degli amministratori.

Spetta all' assemblea straordinaria deliberare in merito:

- proposte di modifiche dello statuto;
- scioglimento anticipato, liquidazione e nomina dei liquidatori ed alla devoluzione del patrimonio dell'associazione.

La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, sarà fatta mediante comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora stabiliti per la prima e seconda convocazione ed inviata entro 8 giorni precedenti quello fissato per l'adunanza, ovvero nei casi d' urgenza dovrà essere distribuita a tutti gli associati almeno otto giorni prima dell'adunanza stessa. La assemblea ordinaria può essere richiesta da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio.

In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti in proprio.

La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

La richiesta di assemblea straordinaria può essere presentata all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

E' esclusa la possibilità di esprimere il voto per corrispondenza e non è consentita l'espressione del voto degli associati mediante delega da conferire ad altri associati.

L' assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

Il Consiglio Direttivo potrà, a sua discrezione ed in aggiunta alle forme sopra precisate, usare qualunque forma di pubblicità diretta per una migliore e più efficace diffusione dell'avviso di convocazione delle assemblee.

Hanno diritto ad intervenire all' assemblea tutti gli associati in regola con i versamenti delle quote associative ed ognuno ha diritto ad un voto.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o, in mancanza anche di quest' ultimo, dal consigliere più anziano.



Il Presidente nomina un segretario e, se lo ritiene opportuno, due o più scrutatori. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea. Delle riunioni dell'assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

ART. 11. CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci. È composto da un numero di membri variabile da tre a sette, scelti tra i Soci. Dura in carica tre esercizi e i suoi membri sono rieleggibili. Nel caso in cui uno o più amministratori che non superino la metà dal Consiglio Direttivo cessino dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dal Consiglio Direttivo che deve essere rinnovato.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea. Provvede alla stesura dell'eventuale bilancio preventivo e del bilancio consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea. Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione. Provvede alla nomina dell'eventuale Comitato Scientifico, per favorire il raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione, stabilendo le mansioni dei componenti.

Nessun compenso di nessun genere è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo per l'attività di amministrazione svolta a favore dell'associazione, salvo il rimborso delle spese di cui all'Art. 6.

Il Consiglio Direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare e organizzare l'attività della associazione, che dovrà essere sottoposto all'Assemblea per la sua approvazione.

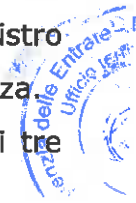
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, dal Vicepresidente o da un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o email contenente il

giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di email inoltrata almeno due giorni prima della data prevista per la riunione. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

ART. 12. PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci e dura in carica per un periodo di tre anni o fino alla scadenza del consiglio in cui è eletto.



Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente attua la politica generale dell'Associazione, realizza quanto deliberato dagli Organi dell'Associazione ed attua il programma con il sostegno del Consiglio Direttivo.

ART. 13. VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio.

ART. 14. SEGRETARIO

Esso ha i seguenti compiti:

- è responsabile dell'organizzazione e del funzionamento dell'Associazione;
- è responsabile della gestione del personale;
- sovrintende alla tenuta ed all'aggiornamento del libro dei Soci;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.

ART. 15. TESORIERE

Esso ha i seguenti compiti:

- predispone gli schemi del bilancio preventivo e consuntivo che sottopone al Consiglio Direttivo;

- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla ordinaria amministrazione della Associazione in conformità alle disposizioni del Presidente;
- coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle disposizioni di ordinaria amministrazione ed ha procura di gestire i beni dell'Associazione in conformità alle disposizioni del Presidente.

ART. 16. COLLEGIO DEI REVISORI (EVENTUALE)

Il Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario. È composto di tre membri, con idonea capacità professionale, anche non Soci, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del Bilancio consuntivo. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

ART. 17. COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è nominato dall'Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario. È composto da un numero di membri variabile da tre a cinque componenti eletti dall'Assemblea tra i Soci Scientifici con diritto di voto o tra membri appartenenti alla comunità medica e scientifica che abbiano dimostrato un concreto e fattivo interesse per la conoscenza, cura o ricerca sulla Sindrome di Asperger. Il membro più anziano del Comitato Scientifico ha il compito di coordinamento e di istruzione dei procedimenti. I componenti il Comitato Scientifico durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Comitato valuta i progetti scientifici per i quali sia stato richiesto il sostegno dell'associazione ed esprime un parere al Consiglio Direttivo. Il Comitato verifica e controlla l'andamento dei progetti scientifici sostenuti dall'associazione. I membri del Comitato Scientifico non dovranno essere scelti tra i membri del Consiglio Direttivo.

ART. 18. BILANCIO

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo sottoporà all'Assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 dicembre l'eventuale bilancio preventivo.

Al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del consiglio direttivo e



l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Al termine di ogni esercizio finanziario il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione dei Soci, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione sulla gestione accompagnata da quella dei Revisori, qualora nominati.

Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione.

ART. 19. LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

L'associazione deve tenere i libri sociali di cui all'art. 15 del D. lgs. 117/2017:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dal Consiglio Direttivo,
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni *dell'Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dal Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni *dell'Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo (qualora previsto);
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono qualora previsti.



Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.

ART. 20. SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Soci.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a

devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9 comma 1, del d.lgs. 117/2017.

ART. 21. NORMA DI CHIUSURA

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia.

